



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/I**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE**  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di  
**Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press**  
**2014**

# **Scenari veronesi per la *Summa feudorum* di Iacopo di Ardizzone da Broilo\***

## **Iacopo di Ardizzone e la sua famiglia nella documentazione veronese**

di Gian Maria Varanini

## **La *Summa feudorum* e la *consuetudo Veronensis***

di Attilio Stella

L'obiettivo di questa ricerca è in primo luogo quello di aggiornare il profilo biografico di Iacopo di Ardizzone, consentendo così una migliore contestualizzazione e comprensione degli spunti presenti nel prologo della *Summa* (e qua e là anche nel testo), e giungendo anche a formulare una proposta a proposito dell'importante punto della datazione della redazione dell'opera; e in secondo luogo di proporre qualche riflessione sulla *consuetudo* vigente a Verona e nel suo territorio nella prima metà del Duecento tra teoria e prassi (anche in riferimento all'attività professionale del *causidicus* e feudista). È infatti quello di Verona il "territorio laboratorio" che l'autore tiene costantemente presente nella sua compilazione: molto spesso gli accade di menzionare la ricaduta delle pratiche feudo-vassallatiche negli statuti cittadini, e altrettanto spesso egli ricorda le *consuetudines* vigenti a Verona

\* Gian Maria Varanini è autore della parte I (*Iacopo di Ardizzone e la sua famiglia...*), Attilio Stella della parte II (*La Summa feudorum...*). La parte II è frutto di una ricerca condotta presso l'università di Tel Aviv in seno al progetto *Power and Institutions in Medieval Islam and Christendom* (PIMIC-ITN), *Marie Curie Initial Training Network*, con finanziamento dell'*European Union Seventh Framework Programme* (FP7/2007-2013, Grant Agreement n° 316732).

Abbreviazioni: ACV = Archivio Capitolare di Verona; ASV, NV, SGiB = Archivio Segreto Vaticano, *Nunziatura veneta*, S. Giorgio in Braida; ASVr = Archivio di Stato di Verona; LICV = *Liber iuris civilis urbis Veronae*, a cura di B. Campagnola, Verona, apud Petrum Antonium Bernum, 1728; TUI = *Tractatus universi iuris*, o *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum Caesarei iuris facultate iurisconsultorum*, Tomi X, Pars I, Venetiis, Aquilae renovantis insigne, 1584-1586.

e nel suo territorio. In questo senso, appare improprio il prevalente riferimento a Bologna – che fu soltanto la città della sua formazione – che lo etichetta nei repertori correnti<sup>1</sup>.

## Iacopo di Ardizzone e la sua famiglia nella documentazione veronese

Per lungo tempo ci si è basati, per inquadrare la vicenda biografica di Iacopo di Ardizzone da Broilo – «l'un des feudistes les plus cités du moyen âge»<sup>2</sup> – soltanto sui dati incerti e controversi ricavabili dal testo della *Summa feudorum*, e in particolare dal prologo. È vero che – abbastanza di recente – le ricerche di uno storico del diritto (che ha incontrato Iacopo nel commento a un manuale notarile veronese della prima metà del Duecento)<sup>3</sup> e l'edizione di un libro di imbreviature veronesi del 1244<sup>4</sup> hanno apportato qualche nuovo dato documentario, concernente l'attività di Iacopo a Verona. Ma altri ben più consistenti dati biografici, pur da tempo disponibili<sup>5</sup>, relativi a Iacopo e alla sua famiglia, sono stati ignorati nelle schede biografiche edite nell'ultimo decennio<sup>6</sup>; e altri ancora sono

<sup>1</sup> G. Giordanengo, *Les feudistes, XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, in *El dret comú i Catalunya. Actes del II<sup>o</sup> Simposi internacional*, Barcelona 31 maig - juni de 1991, Edició d'A. Iglesia Ferreirós, Barcelona 1992, p. 94, lo registra sotto Bologna nella sua «Liste chronologique des feudistes médiévaux».

<sup>2</sup> Giordanengo, *Les feudistes* cit., p. 78; e cfr. la scheda sintetica a pp. 101-103.

<sup>3</sup> G. Moschetti, *Il cartularium veronese del magister Ventura del secolo XIII*, Napoli 1990; ma cfr. già, dello stesso autore, la recensione a *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte sino al 1323*, a cura di G. Sandri, I, Venezia 1940, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 7 (1941, ma 1948), pp. 220-221 sgg. (per i rapporti tra *Summa* e statuti di Verona).

<sup>4</sup> G. Sancassani, *Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona (1244)*, Roma 1982, pp. 70-73, 80 sg., 89-91, 99 sg., 104 sg., 192 sg.

<sup>5</sup> È fondamentale il contributo di G. De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica. La famiglia veronese de Broilo, le religiones novae, Ezzelino da Romano*, in *Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di Federico Seneca*, a cura di S. Perini, con la collaborazione di F. Ambrosini, M. De Biasi, G. Gullino, S. Malavasi, Rovigo 2003, pp. 95-111; cenni più veloci, in precedenza, in G.M. Varanini, *Primi contributi alla storia della classe dirigente veronese nel Duecento: un documento del giugno 1230*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Padova 1984, pp. 211-212, in G. De Sandre Gasparini, *Organizzazione uomini e società: due casi a confronto*, parte II di G.M. Varanini, G. De Sandre Gasparini, *Gli ospedali dei «malsani» nella società veneta del XII-XIII secolo. Tra assistenza e disciplinamento urbano*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Dodicesimo convegno di studi, Pistoia 9-12 ottobre 1987, Pistoia 1990, pp. 181-182, e infine ancora in G.M. Varanini, *Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno*, in *Il liber feudorum di S. Zeno di Verona (secolo XIII)*, a cura di F. Scartozzoni, Padova 1996, pp. XXVIII nota 90, e nello stesso volume G.M. Varanini, *Le manifestationes feudorum. Aspetti diplomatici e contenuto*, p. XCII e nota 35 (anche per la datazione della redazione della *Summa* a metà Duecento) e p. XCIII.

<sup>6</sup> F. Roggero, *Iacopo d'Ardizzone (Jacobus de domino Ardizzone de Broilo)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 62, Roma 2004, pp. 35-38, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-d-ardizzone\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-d-ardizzone_(Dizionario-Biografico)/)>; F. Roggero, *Iacopo di Ardizzone (Jacobus de domino Ardizzone de Broilo)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013, I, p. 1101.

emersi grazie a spogli archivistici compiuti dagli scriventi nelle fonti duecentesche veronesi.

Le caratteristiche della documentazione veronese duecentesca sono in effetti tali da rendere oltremodo difficoltosa le ricerche prosopografiche su Iacopo di Ardizzone da Broilo e sulla sua famiglia. L'archivio del comune cittadino è andato completamente perduto; il notarile, con tutto quello che avrebbe potuto significare per un grande centro commerciale e manifatturiero quale fu Verona nel Duecento, è pure completamente scomparso a causa di un incendio del 1723 (e non è affatto un caso che l'unico registro di abbreviature sopravvissuto per i decenni centrali del Duecento, quello di Oltremarino da Castello [1244], fornisca un discreto mazzetto di schede concernenti Iacopo di Ardizzone, e sia pure relative tutte a un'unica controversia che egli si trovò ad arbitrare)<sup>7</sup>. La parte sostanziale della documentazione della quale si può usufruire è quindi costituita dai fondi pergamenei (quasi tutte carte sciolte; i registri sono pochissimi) degli enti monastici e delle chiese in genere (episcopio escluso). Quando una famiglia ha un rapporto preferenziale con un grande ente ecclesiastico, allora un profilo di storia familiare può essere abbastanza agevolmente ricostruito<sup>8</sup>; ma non è questo – o per lo meno non lo è in termini perentori o esclusivi – il caso dei da Broilo. E la documentazione duecentesca è troppo abbondante per essere padroneggiata in tempi accettabilmente contenuti (come invece ha fatto Castagnetti, mediante sistematici spogli, per il XII secolo)<sup>9</sup>. Occorre dunque procedere per approssimazioni successive, ed è quello che si tenta di fare in questa sede, grazie a uno spoglio molto ampio ma non esaustivo della documentazione della prima metà del secolo.

Vanno intanto evidenziati alcuni problemi di carattere “onomastico”, legati alla definizione e di conseguenza alla ricostruibilità prosopografica delle *domus* aristocratiche veronesi, e specificamente dei «de Ardizzone de Broilo».

Il termine «broilum» (il toponimo Broilo è tuttora esistente) indica uno specifico sito del centro urbano di Verona (nei pressi dell'episcopio e del ponte Pietra). Nella prassi notarile veronese del Duecento, la locuzione «de Broilo» può autonomamente costituire il secondo elemento del sistema onomastico («\*\*\*\* de Broilo»), indicando semplicemente l'origine o la residenza di un individuo, e dunque indicare anche persone che *non* hanno nessun legame di parentela con Iacopo di Ardizzone da Broilo; oppure può indicare l'appartenenza al clan, alla *domus* allargata dei «de Broilo» (che risiede nella guaita di Santa Cecilia, in luogo non lontanissimo ma ben distinto dal «broilum»); ma può anche indicare persone che appartengono a un gruppo familiare più ristretto, quello dei fratelli di Ardizzone. Solo gradatamente, infatti,

<sup>7</sup> Cit. sopra, nota 4.

<sup>8</sup> Lo fece magistralmente sin dagli anni Settanta Castagnetti: cfr. ad esempio A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, Roma 1974, I, pp. 251-292. L'ente è nel caso specifico il monastero di San Zeno.

<sup>9</sup> Il risultato d'insieme più importante è il volume *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti della prima età comunale*, Verona 1987.

in quegli stessi decenni prende piede nella documentazione veronese la denominazione cognominale espressa nella forma *de+ablativo* («illi de Ardicionibus»), o talvolta anche con il nominativo plurale («Amigetus qui faciebat facta Ardiconum») è definito un loro fiduciario)<sup>10</sup>, occasionalmente documentata già nel tardo secolo XII per poche famiglie molto eminenti<sup>11</sup>. Ma chi fu il “capostipite”, l’eponimo di questa “famiglia”?

Il nome «Ardicio/Ardico», attestato non raramente nella documentazione veronese anche nel secolo XII<sup>12</sup>, è relativamente diffuso nella prima metà del Duecento<sup>13</sup>. Attira l’attenzione il fatto che nel 1198 compare al cospetto del vescovo di Verona Adelardo un «magister Ardicionus»<sup>14</sup>, probabilmente lo stesso che nel 1214 è arbitro nel riscatto dei diritti giurisdizionali operato dalla comunità di Grezzana e testimone all’analogo operazione compiuta dal comune di Santa Maria in Stelle<sup>15</sup>, nel 1219 è «iudex et consul» del comune di Verona «tempore domini Ugoçoni de Crexencionibus potestatis Verone»<sup>16</sup>, nel 1221 è «procurator episcopi»<sup>17</sup>. Nel maggio-giugno 1225 costui è costantemente presente (citato all’ablativo come «magistro Ardicione causidico»<sup>18</sup> o come «magistro Ardicione») agli atti mediante i quali il vescovo di Verona Norandino regola i rapporti tra i conversi e lebbrosi dell’ospedale di Santa Croce e il nuovo ospedale di San Giacomo e Lazzaro alla Tomba, ove tutti i lebbrosi cittadini erano stati concentrati; e infine nel novembre dello stesso anno nelle vesti di preposito della chiesa di Santa Croce («magister Ardicio prepositus ecclesie Sancte Crucis») è incaricato di dividere i beni che le due chiese avevano goduto sino ad allora in comune<sup>19</sup> con Rodolfo, «rector et ministrator» del nuovo ospedale, e nipote di Ardizzone da Broilo padre del feudista Iacopo<sup>20</sup>, menzionato come *campsor* o cambiatore di denaro a partire dagli anni Venti. Un documento del 1238 infatti menziona gli «heredes dominorum Ardicionis et Bartholomei causidicorum de Broilo»<sup>21</sup>. Era esistito dunque un «Ardicio causidicus» che si fregiava del cognome «de Broilo», in questa occasione menzionato insieme a un Bartolomeo appartenente a un altro ramo del clan<sup>22</sup>. Ma

<sup>10</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 95.

<sup>11</sup> Ad esempio i Fidenzi e i Crescenzi sin dagli anni Cinquanta del secolo XII; cfr. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo* cit., pp. 22, 30.

<sup>12</sup> Cfr. ad esempio ASVr, *Parrocchie-S. Stefano*, perg. 38 («Ardecionus», 1124); *S. Michele di Campagna*, perg. 54 («Vescevellus de Ardicione», 1174), ecc.

<sup>13</sup> Per gli inizi del Duecento cfr. ad esempio ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 316 (anno 1218).

<sup>14</sup> ASVr, *Archivi trasferiti da Venezia nel 1964*, *S. Nazaro e Celso*, perg. 451, 452.

<sup>15</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 98 nota 11.

<sup>16</sup> ASVr, *S. Salvar Corte Regia*, perg. 54.

<sup>17</sup> ACVr, perg. II. 46.1, 13 febbraio 1221.

<sup>18</sup> La sua prima comparsa con la qualifica di *causidicus* sembra essere in un atto del capitolo di Verona rogato il 12 giugno 1214 «in presenza domini Henrici de Portu, magistri Ardicionis causidicorum» (ACV, perg. I. 12. 3r).

<sup>19</sup> Cfr. *Le carte dei lebbrosi di Verona nei secoli XII e XIII*, a cura di A. Rossi Saccomani, Introduzione di G. De Sandre Gasparini, Padova 1989, pp. 126, 133, 135, 142-144 per l’edizione delle fonti; per il quadro cfr. G. De Sandre Gasparini, *L’assistenza ai lebbrosi nel movimento religioso del primo Duecento veronese: uomini e fatti*, in *Viridarium floridum* cit., pp. 25-59, ma in breve anche in *Tra religione e politica* cit.

<sup>20</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 105 e nota 49 (a. 1221): all’atto è presente anche Bonaventura, pure lui nipote di Ardizzone (sul quale cfr. qui oltre, note 41 e 43, e testo corrispondente). Almeno in una occasione, nel 1249 il longevo Rodolfo è identificato come «dominus frater Rodulfus de Ardicionibus rector atque syndicus», usando dunque la forma cognominale ormai consolidata (ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 399).

<sup>21</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 256.

<sup>22</sup> Neppure su di lui manca documentazione: può anche darsi che sia da identificare con il console del 1201 (L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in L. Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona 1960, p. 125), ma sicuramente è lui il giudice e assessore dell’arciprete del capitolo della cattedrale di Verona che affianca i rappresentanti di quell’ente nei rapporti delicati coi comuni rurali di Marzana e Grezzana (1210 e 1214) ed è giudice console nel 1217 (De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 106 nota 152).

anche l'Ardizzone *campstor*, zio come si è accennato del *leader* del nuovo importante lebbrosario cittadino, era a stretto contatto col vescovo. Nel 1235 il lebbroso Olderico detto Cimaldo, chiamato in giudizio di fronte al vescovo a rievocare i fatti del 1224, quando i lebbrosi erano stati tutti concentrati nel nuovo ospedale cittadino di San Giacomo e Lazzaro alla Tomba, ricorda che il rettore dell'ospedale «ivit in civitate et locutus fuit episcopo Orandino et domino Ardicone cambsore»<sup>23</sup>. Questa relazione di parentela giustifica perfettamente il fatto, altrimenti del tutto inesplicabile, che in numerosissime occasioni, negli anni Trenta e Quaranta del Duecento, Rodolfo faccia redigere atti notarili relativi all'ospedale da lui governato stando nella casa dei figli ed eredi di Ardizzone, a Santa Cecilia («in domo filiorum quondam Ardicionis de Broilo») <sup>24</sup>. Certo, i problemi non mancano, perché non si spiega facilmente l'abbandono, da parte dei notai, delle qualifiche di *magister* e *causidicus* nella documentazione che lo qualifica come *campstor* (mai anteriore infatti agli anni Venti del Duecento, peraltro).

A nostro avviso ce n'è abbastanza però per sospettare che sia un solo Ardizzone quello che nel primo ventennio del Duecento occupa una posizione eminente nella società cittadina. In tal caso, il padre stesso del feudista sarebbe stato un esperto di leggi; competenze in ogni caso presenti nel clan dei da Broilo.

Ma è opportuno accennare ora alla generazione di Iacopo e dei suoi numerosi fratelli, che – così come, a quanto consta, del patrimonio fondiario<sup>25</sup> – restano per vari decenni comproprietari del banco di cambio e prestito, anche se il maggior onere della gestione spetta a Ognibene, che probabilmente era notaio<sup>26</sup>. Costui già nel 1223 è presente in quanto testimone a un atto redatto «ante tabulam domini Ardegonis campstoris de Broilo»<sup>27</sup> e via via negli anni successivi appare senz'altro come «campstor»<sup>28</sup>. Ardizzone morì in un anno imprecisato tra il 1225 e il 1230 e ovviamente da allora il banco fu designato coi nomi degli eredi.

<sup>23</sup> *Le carte dei lebbrosi* cit., p. 156.

<sup>24</sup> «In ora Sancte Cecilie in domo filiorum quondam Ardicionis de Broilo» (ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 261, 1238); «in ora Sancte Cecilie in domo filiorum quondam domini Ardicionis de Broilo» (ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 276, 1239); ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 293 (1241); «in domo filiorum quondam domini Ardicionis de Broilo sub intrata de superius» (ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 330, 1244); «sub intrata domus filiorum quondam domini [Ardic]ionis de Broilo» (ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 363, 1245); ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 373 (1246, arbitrato di Iacopo); ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 419, anno 1247. In almeno un caso, «in domo filiorum quondam domini Ardicionis de Broilo» agisce per conto dell'ospedale un rappresentante che non è Rodolfo (ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 378, anno 1247). È rogato in questo luogo anche qualche atto della Congregazione del Clero intrinseco (ASVr, *Clero Intrinseco*, reg. 12, c. 266).

<sup>25</sup> Lo prova l'esistenza in Valpantena, nella collina a nord della città, di una «sors filiorum quondam domini Ardicionis ubi dicitur Runcus, apud pontem»; la *sors* nel lessico agrario veronese è una contrada, un comprensorio rurale solitamente di modesta superficie ove più *consortes* o come in questo caso un gruppo egemone di consorti possiede fondi rustici. Cfr. ASV, NV, SGiB, perg. 9578 (1234). Per successive locazioni, nelle quali agiscono insieme Iacopo e Ognibene, oppure Iacopo e Nascimbene, cfr. ASV, NV, SGiB, perg. 9608 e 9626 (1235); più tardi Iacopo, che s'avvia a diventare «capofamiglia», agisce da solo per conto dei fratelli (perg. 9672); ma nel 1237 i cinque fratelli agiscono ancora tutti insieme, sempre gestendo questi beni (perg. 9703, 9704).

<sup>26</sup> Nel 1213 è citato «Omnebonus de Broilo notarius domini Henrici» (ASVr, *Parrocchie-SS. Apostoli*, perg. 213), e nel 1225 agisce un perfetto omonimo gestendo un credito di 250 lire che il monastero di San Giorgio in Braida aveva ricevuto qualche tempo prima da Ardizzone da Broilo (forse recentemente scomparso; cfr. ASV, NV, SGiB, perg. 9137).

<sup>27</sup> ACV, perg. I.14.3v, 8 giugno 1223.

<sup>28</sup> «Omnebonum campstor quondam domini Ardicionis de Broilo», ASV, NV, SGiB, perg. 9904 (28 luglio 1242). Cfr. anche «in tabula et cambio domini Ognabeni de Ardicone et suorum fratrum» (De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 104 nota 44).

Nel 1223 iniziano anche le presenze documentarie di Iacopo<sup>29</sup>, che il 25 ottobre di quell'anno (è denominato «dominus Iacobinus filius domini Ardicionis camporis», col diminutivo, ma l'identificazione mi sembra assolutamente certa e anzi convincente con quel diminutivo che rinvia a un'età giovanile) è presente all'investitura di un feudo decimale («cum fidelitate»), relativo ai territori di Gazzo e Roncanova, al canonico Costantino del fu Adelardino Capodiponte: tanto nel palazzo vescovile, quanto nel palazzo comunale per la conferma da parte dei magistrati incaricati di sovrintendere ai contratti delle chiese e dei minori. Nel 1229 ricopre la carica di *iudex appellationum* del comune cittadino<sup>30</sup>, e nel 1230 con un centinaio di altri concittadini (appartenenti ad ambedue le fazioni politiche che si fronteggiavano) presta fideiussione al comune cittadino (per un importo di non rilevante entità) appoggiando il tentativo di pacificazione che in quegli anni (1228-prima metà del 1230: reggimento della *comunancia*) venne compiuto<sup>31</sup>. Negli stessi mesi, collabora intensamente con il monastero di San Giorgio in Braida, ma per questo si rinvia alla successiva parte di questo saggio. Nel 1235 presenza, in casa propria, al testamento di tale Spona del fu Trio da Negrar<sup>32</sup>. Tra il 1237 e il 1239, lo si ritrova in diverse occasioni a contatto con gli esponenti della più alta aristocrazia cittadina. Nell'ottobre 1237 è presente al testamento di un cospicuo esponente della vassallità capitaneale, Adelardino Lendinara<sup>33</sup>; nel febbraio 1239 è in casa dei Turriseudi, nella contrada dei Santi Apostoli, testimone a una vendita tra due Turriseudi (Bonavero e Gemma)<sup>34</sup>. Ed è appena il caso di ricordare che lo sfacelo del sistema delle relazioni feudo-vassallatiche e delle *fidelitates* personali in atto a Verona nei primi decenni del Duecento<sup>35</sup>, è esemplificato da Iacopo, nella *Summa*, proprio citando le due grandi casate capitaneali veronesi: «video quod Turiseudi et illi de Lendenaria non possident decimam partem sui feudi in feudo dando de gradu in gradum»<sup>36</sup>.

Con piena indifferenza agli schieramenti di fazione, nel settembre dello stesso 1239 – poche settimane dopo che Pier della Vigna aveva proclamato, per conto di Federico II e di Ezzelino III da Romano, il bando del nocciolo duro della *pars Comitum* –, a San Giorgio in Braida, «Iacobus causidicus de domino Ardicione» è presente alla donazione di Carafina, vedova di Balduino della Scala, a Rodolfo priore dell'ospedale di San Giacomo e Lazzaro<sup>37</sup>. Nel 1241 presenza poi in palazzo comunale con l'eminente giurista Nicola Dal Verme all'esecuzione testamentaria di un sostenitore della *pars Comitum*, Facino Racoso<sup>38</sup>; nel 1242

<sup>29</sup> ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 354.

<sup>30</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 99.

<sup>31</sup> Varanini, *Primi contributi alla storia* cit., pp. 193 sgg.

<sup>32</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 223.

<sup>33</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 264.

<sup>34</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 267.

<sup>35</sup> Cfr. Varanini, *Monasteri e città* cit., pp. LXVII ss. (in particolare per le *curie vassallorum* di San Zeno e Santa Maria in Organo), e *Le manifestationes feudorum* cit., pp. XCI-XCIV.

<sup>36</sup> Si cfr. il passo citato qui sotto, testo corrispondente a nota 84.

<sup>37</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 273.

<sup>38</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 287.

presenza, in casa propria, a una permuta rogata da Ventura da San Floriano, il notaio veronese autore di un noto formulario<sup>39</sup>. È ancora menzionato come arbitro nel 1243 ad atti patrimoniali relativi alla famiglia «de Petola»<sup>40</sup>, e nell'aprile-maggio 1244 – oltre a svolgere funzioni arbitrali in una questione che riguardano la congregazione del Clero intrinseco<sup>41</sup> – presenza alle diverse udienze di una controversia arbitrata da Bernardo abate di Santa Maria in Organo in quanto delegato papale; in essa un altro *causidicus* appartenente alla *domus* da Broilo, Bonaventura, aveva sostenuto in quanto «iudex et advocatus» i diritti di un chierico a far parte del capitolo della pieve di Cerea<sup>42</sup>. Successivamente (ottobre 1244) fornisce un *consilium* all'abate del monastero di Santa Maria in Organo, presso il quale si era svolta anche la precedente vertenza. Nel 1246 tutela ancora una volta l'ospedale di San Giacomo, stando in casa propria, e alcuni atti sono compiuti «in un luogo ancora più chiaramente 'privato' come la propria camera»<sup>43</sup>. Poco prima del gennaio 1248, infine, insieme con altri noti giuristi (i già citati Bonaventura da Broilo, Nicola Dal Verme e Giovanni da Legnago) conferma la sua accettazione del regime vigente (egemonia *de facto* di Ezzelino III da Romano) con la presenza nel palazzo comunale al patteggiamento che pone fine alla controversia tra il monastero di San Zeno e tale Michele di Crescenzo Bonmassario<sup>44</sup>. Del suo prestigio crescente è prova anche il fatto che la casa avita viene talvolta definita «casa di Iacopo e dei fratelli», senza riferimento generico alla paternità<sup>45</sup>; si può supporre che Iacopo stesse dunque diventando in qualche modo il *leader* del casato<sup>46</sup>.

È evidente che questa pur pedante elencazione di presenze a Verona ha una qualche importanza per la ricostruzione della carriera di Iacopo: risulta forse rafforzata, da questa cronologia, l'ipotesi che un suo lungo soggiorno a Bologna sia da collocarsi tra il 1223 o 1224 e il 1228: un quinquennio per il quale mancano (allo stato attuale delle ricerche) notizie documentate della sua presenza a Verona. Anche gli anni tra il 1231 e il 1235 non sono per il momento documentati dalle fonti veronesi, ma questa cronologia per gli studi bolognesi sembra più ardua, in riferimento alle biografie dei suoi maestri (Azzone e Ugolino Presbiteri). Per i quindici anni e più successivi, infatti, le presenze sicure nella città atesina non hanno intervalli superiori a un anno, un anno e mezzo.

Alla luce delle notizie biografiche sopra riferite, ma anche alla luce della storiografia recente sulle vicende politiche di Verona duecentesca, è possibile riesa-

<sup>39</sup> Moschetti, *Il cartularium veronese* cit., pp. LV-LVI, CX-CXII.

<sup>40</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 309.

<sup>41</sup> ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12, c. 129r, 30 maggio 1244.

<sup>42</sup> Sancassani, *Le imbreviature del notaio* cit., pp. 70, 72, 84, 89, 104, e 192 per il *consilium*.

<sup>43</sup> De Sandre, *Tra religione e politica* cit., p. 99.

<sup>44</sup> ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 716 (testimonianze di Prando prete di S. Pietro in Monastero, resa «in domo ecclesie Sancti Blaxii que est in curte domini Eçelini», e di «Marcius canonicus»).

<sup>45</sup> Moschetti, *Il cartularium veronese* cit., p. CX.

<sup>46</sup> De Sandre, *Tra religione e politica* cit., p. 99; cfr. «in via publica ante domum habitacionis domini Iacobi iudicis de Ardicionibus» (ASV, NV, SGiB, perg. 10259, anno 1249).

minare – forse con qualche utilità – alcuni discussi passaggi del prologo della *Summa feudorum*, sui quali si è in buona parte basata la ricostruzione, largamente ipotetica, della vita di Iacopo d’Ardizzone.

Va intanto ripensata, a nostro avviso, l’ipotesi che lega l’allontanamento di Iacopo da Verona a una sua accesa milizia politica. Anche per Verona, come per molte altre città, è stata complessivamente rivista e molto attutita, negli ultimi decenni, quell’interpretazione rigida, meccanica, schematica delle *partes* cittadine che era propria della storiografia tradizionale, un’eco della quale è ancora presente ad esempio – tra gli autori che si sono occupati di Iacopo – nelle pagine di Moschetti. L’idea oggi prevalente è quella di schieramenti piuttosto fluidi, tra i quali ci si muove seguendo logiche di convenienza e di opportunità (di clan, di singolo nucleo familiare)<sup>47</sup>. Non sembra pertanto probabile che il giovane Iacopo si spostasse dalla sua città, una città nella quale la sua *domus* aveva una posizione molto autorevole (contiguità con il vescovo, posizioni di vertice in una importante istituzione ecclesiastica, presenza non fittissima ma non irrilevante nelle magistrature cittadine), per un’adesione preconcepita a un’ideologia di parte, della quale francamente non si vede traccia. Al contrario, la posizione assunta da Iacopo nel 1229-30, col sostegno a una fideiussione al comune cittadino fatta propria da uomini sicuramente ascrivibili ad ambedue le fazioni (la *pars Comitum* e la *pars Monticulorum*), è quella di chi sostiene in qualche modo un *modus vivendi* all’interno della città: non si dimentichi che la *comunancia* al potere in città tra il 1228 e il 1230 è guidata da un *hosterius*, vale a dire un imprenditore del settore commerciale<sup>48</sup>. In questo senso, mi sembra che sia assolutamente da accogliere l’interpretazione “debole” della forma verbale *exulassem*<sup>49</sup> del passo di apertura del prologo della *Summa feudorum*. Il significato più probabile è *sic et simpliciter* “mi allontanai dalla città”, piuttosto che “andai in esilio per motivi politici”:

Cum Bononie fetide<sup>50</sup> amore legalis sciencie discende exulassem, et personam ibidem exinanissem, quod sepe scolares facere contingit, ut in privilegio...

<sup>47</sup> Sia consentito rinviare per questa interpretazione, in riferimento a Verona, a G.M. Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano 1239-1259*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, Roma 1992, I, pp. 115-160.

<sup>48</sup> Varanini, *Primi contributi alla storia cit.*, pp. 196-197.

<sup>49</sup> Roggero, *Iacopo d’Ardizzone cit.*, p. 36.

<sup>50</sup> I testi a stampa (ad es. l’edizione di Colonia del 1569: *Summa sive epitome iuris feudorum auctore Iacobo de Ardizzone veronensi...*, Coloniae, apud Joannem Birckmannum et Theodorum Baumium, p. 1r) hanno *ferre*, che non dà alcun senso; *fetide* è dato da due manoscritti importanti, il ms 2094 (fol. 29rb) della Österreichische Nationalbibliothek (d’ora in poi *Wien 2094*) e il Lat. 4677 della Biblioteca Nazionale di Parigi (d’ora in poi *Lat. 4677*), f. 1ra; mentre il Lat. 16008 (d’ora in poi *Lat. 16008*), f. 1ra, dà *cupido* concordato con *amore*. I tre manoscritti sono consultabili e scaricabili on line rispettivamente ai seguenti URL:

[http://archiv.onb.ac.at:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=3431386.xml&dvs=1408184775760~709&locale=en\\_US&search\\_terms=&adjacency=&VIEWER\\_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY\\_RULE\\_ID=1&usePid1=true&usePid2=true](http://archiv.onb.ac.at:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=3431386.xml&dvs=1408184775760~709&locale=en_US&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=1&usePid1=true&usePid2=true)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90765121>

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90781996>

Anche i forti legami che Iacopo mantenne con la sua famiglia e la sua città trovano riscontro nelle frasi di devozione e gratitudine alla figura paterna e nella memoria dei fasti di Verona “imperiale”.

ad cuius commemorationem et honorem signum Ar. glosulis meis et summulis meis apposui: ad hoc enim me edidit, ut memoriam in evum sibi conservarem (...) cui tam vivo quam mortuo debet honor exhiberi (...) qui etiam originem duxit patrie veronensis que Ybernus vocatur<sup>51</sup> (...) in qua etiam Otho filius Othonis regis et Conradus rex Burgundie cum omnibus Ytalie proceribus colloquium habuerunt<sup>52</sup>.

Un altro passaggio del prologo della *Summa feudorum* suscita interesse in riferimento alla cronologia sopra menzionata e alla prosecuzione della redazione dell'opera negli anni Cinquanta. Infatti Iacopo ricorda che la sua decisione di redigere la *Summa* fu improvvisa:

Repente mihi visum fuit utilem Summam quandam super feudorum genera ad mei utilitatem commemorationemque meliorem componere et ad questiones et ad alia (...) constitutiones imperiales ad feudum pertinentes aliaque capitula feudorum habencia vel non habentia iuris civilis argumenta seu amnicula introducere, et his deficientibus questiones iure lombardo vel iure romano decidere,

e riconosce di aver utilizzato materiale già raccolto alla scuola di Azzone e di Ugolino Presbiteri:

colligensque argumenta subtilissima et utilia ad questiones feudorum pertinencia, ab eisdem <cioè Azzone e Ugolino> collectis hinc inde argumentis.

Ma afferma soprattutto di aver atteso al completamento dell'opera («explevi») in un periodo di distacco dalla vita amministrativa e politica, nel quale non aveva altre occupazioni:

Tandem destructibili tempore olim gloriose civitatis Verone et sedicionis intrinsece, aliis sollicitudinibus destitutus hoc opusculum prout Deus mihi scientiam ministravit explevi.

Orbene, questo «destructibile tempus» della un tempo gloriosa città di Verona, il tempo di una illegale rivoluzione interna, non può che essere collocato all'inizio degli anni Cinquanta, quando Ezzelino da Romano diede un “giro di vite” alla sua egemonia sulla città di Verona e diede inizio a quegli “anni di piombo” che coincisero all'incirca con il decennio 1250-1260. Anche per questo aspetto specifico la storiografia recente ha profondamente rivisto l'interpretazione del dominio ezzeliniano nelle città della Marca trevigiana. Non si trattò di venti o trent'anni di terrore: per lungo tempo le istituzioni comunali funzionarono (almeno per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione), e vi fu anche,

<sup>51</sup> Questa falsa etimologia Bernus < Berna < Verona si riallaccia probabilmente a Brenno, il noto condottiero gallo.

<sup>52</sup> Si riferisce alla dieta di Verona dell'anno 983 (convocata da Ottone III) e con tutta probabilità al placito presieduto da Corrado II (re di Borgogna dal 1032) a Verona nel 1027 (per il contrasto tra il duca di Carinzia e il patriarca di Aquileia; cfr. A. Castagnetti, *Le città della Marca veronese*, Verona 1991, pp. 57-58).

quanto meno negli anni Trenta e Quaranta, un certo consenso al “regime”<sup>53</sup>. E per quanto gli *argumenta ex silentio* o *ex absentia* siano sempre da considerare con prudenza non sembra un caso che, come hanno dimostrato le puntuali indagini di Giuseppina De Sandre Gasparini<sup>54</sup>, a partire dall’anno 1251 Iacopo di Ardizzone scompaia improvvisamente e per sempre dalla documentazione d’archivio che lo aveva visto fittamente presente negli anni immediatamente precedenti. L’ultima indiretta menzione di lui la si ha nel marzo 1251, quando la moglie Iminita Malerbi, facendo testamento in sua assenza, lo nomina esecutore testamentario<sup>55</sup>. Pochi mesi dopo (agosto 1251), il fratello Ognibene era ancora titolare del banco: «ante tabulam quam tenet dominus Omnebonum de Ardeçonibus»<sup>56</sup>. Ma nel consiglio del comune di Verona del 1252, che comprende diverse centinaia di persone, tutti i figli di Ardizzone sono assenti: l’elenco comincia con sette o otto giudici, e il primissimo è Bonaventura «de Broilo». È dunque ragionevole ritenere che il clan si fosse politicamente spaccato. Lo stesso accade nel 1254, quando oltre 7000 maschi adulti, cittadini veronesi, giurano nelle proprie contrade di residenza l’accordo stretto tra Ezzelino III da Romano e Uberto Pallavicino; nella *guaita* di Santa Cecilia i da Broilo non ci sono, e tra i 1200 consiglieri figura ancora una volta solo Bonaventura «de Broillo» causidico<sup>57</sup>. E non è meno importante ricordare che anche Rodolfo «de Ardizonibus» scompare definitivamente dalla documentazione «almeno dal 1256», ma forse già dal 1252, senza essere sostituito (fino all’11 ottobre 1259, due settimane dopo la morte di Ezzelino) in quanto rettore del “suo” ospedale<sup>58</sup>.

Il cerchio sembra chiudersi con una annotazione cronistica tardissima, ma che appare affidabile, da attribuirsi a un anno tra il 1254 e il 1256:

eodem anno die 8 ianuarii Gugelmus de Bastardis, Petrus eius frater, illi de Ardigionibus, illi de Bebegeo et illi de Bencis, fili quondam Bovertii, et multi alii ad numerum 62 fuerunt obcecati, et in illa nocte obiit dictus Gugielmus, et die sabati ultimo ianuarii omnes illi qui remanserunt vivi fuerunt castrati de mandato eiusdem domini Icerini<sup>59</sup>.

<sup>53</sup> Cfr. ancora Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino* cit., pp. 115-160, e le considerazioni analoghe che furono svolte, nello stesso volume, da Bortolami per Padova e da Morsoletto per Vicenza.

<sup>54</sup> Certo non esaustive, ma come rivendica la stessa autrice (*Tra religione e politica* cit., p. 99 nota 18) indiscutibilmente «poggiate su un’ampia ricerca archivistica».

<sup>55</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., pp. 102-103. Sui Malerbi, una famiglia di notevolissimo prestigio, proprietaria di una casa-torre ubicata nei pressi di uno spazio aperto (noto come «curia Malerborum») all’interno di un isolato vicino alla residenza dei da Broilo a Santa Cecilia (c’è di mezzo soltanto una strada, l’attuale via Rosa), cfr. G.M. Varanini (con la collaborazione di G. Moretto, D. Zumiani), *L’area del Capitolium di Verona nel Medioevo e in età moderna. Contributo alla topografia urbana*, in *L’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche*, a cura di G. Cavaliere Manasse, Verona 2008, pp. 33 nota 145 e 34 nota 152.

<sup>56</sup> ASVr, *Archivi trasferiti da Venezia nel 1964, S. Leonardo in Monte*, perg. 16. LII. 52.

<sup>57</sup> Archivio di Stato di Cremona, *Comune, Archivio segreto*, perg. 2348.

<sup>58</sup> De Sandre Gasparini, *Religione e politica* cit., p. 108 (per la citazione); G. De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la chiesa veronese*, in *Nuovi studi ezzeliniani* cit., II, p. 442 e nota 125.

<sup>59</sup> L’annotazione si legge nella *Cronaca* del notaio cinquecentesco veronese Giovanni Battista Dalle Vacche, l’ultimo trascrittore e annotatore del *Chronicon veronense* di Parisio da Cerea (la cronaca

Infatti pochi anni dopo, il 17 dicembre 1259, all'indomani della sconfitta di Ezzelino e nel clima febbrile di rivendicazioni e di rivalse che caratterizzava tutte le città della Marca, come sempre accade alla fine di un "regime", un «consanguineus» dei da Broilo, il cittadino veronese Bonaventura da Bacino, ottenne dal vescovo di Treviso (a ciò delegato dal legato papale) l'eredità di Ognibene, Carlassario, Iacopo, Boninsegna, Ardizzone jr. e Nascimbene «filii olim Ardicionis Broilii», in quanto unico erede superstite; tutti i menzionati, e in più il loro *serviens* «Falcus theotonicus», erano stati «nequiter interfecti a perfido Ecelino de Romano»<sup>60</sup>. A voler sottilizzare – ma forse è chiedere troppo alla fonte cronistica – si potrebbe anche pensare che i da Broilo, o perlomeno qualcuno di loro, non fossero morti immediatamente, ma – accecati e mutilati – si fossero rifugiati nel principato vescovile di Trento, ove nella primavera 1255 Sodegerio di Tito, già plenipotenziario *in loco* di Federico II e alleato del da Romano, aveva «preso le distanze» da Ezzelino III, e subito dopo l'ingresso del nuovo principe vescovo Egnone da Appiano aveva sancito la svolta politica<sup>61</sup>. Sta di fatto che nel 1259 Bonaventura da Bacino chiede al vescovo di Treviso di accreditarlo presso il vescovo di Trento, volendo egli recarsi lassù «cum multi de Bolçano et de Tridento habeant de bonis Ardicionum»<sup>62</sup>.

A Verona, nell'età post-ezzeliniana (e poi scaligera) sopravvisse invece il ramo di Bonaventura da Broilo<sup>63</sup>, che aveva abilmente fiutato il vento ed era sfuggito alle purghe (che spesso e volentieri colpivano, a partire soprattutto dal 1252<sup>64</sup>, anche i collaboratori più stretti di Ezzelino III) degli ultimi anni del dominio ezzeliniano.

duecentesca che restò per lunghissimo tempo, prima che prendesse piede la storiografia umanistica dei Saraina o dei Della Corte, il testo-base della storiografia municipale veronese). L'incertezza sull'anno è data dal fatto che questa annotazione è inserita tra l'*item* 1255 e l'*item* 1256, ripetendo il numero; e dal fatto che il 31 gennaio cadeva di sabato nel 1254. L'attendibilità della notizia è confermata dal fatto che sia i Bastardi, sia i Benzi (ovvero Benzi-Armenardi ovvero Confalonieri), sia infine «illi de Bebege» (dal nome così inusitato) sono anche altrimenti documentati, nella fonte cronistica ma anche nella documentazione archivistica coeva. Cfr. R. Vaccari, *L'esame dei testi del Chronicon veronense*, in *Il Chronicon veronense di Paride da Cerea e dei suoi continuatori*, a cura di R. Vaccari, I, t. 1 (*La cronaca parisiense [1115-1260] con l'antica continuazione [1261-1277]*), Legnago 2014, p. 78; e cfr. pp. 163 e 169, nel testo del *Chronicon veronense*, per un «de Benciis» e per «Albertus Bebege»).

<sup>60</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., pp. 95-96, 110-111.

<sup>61</sup> J. Riedmann, *Tra impero e signorie (1236-1255)*, in *Storia del Trentino*, III (*L'età medievale*), a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Bologna 2004, p. 246.

<sup>62</sup> De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 111.

<sup>63</sup> Un cenno in G.M. Varanini, *Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei sec. VIII-XIV*, Bologna 1988, p. 223 nota 256. Qualche sparuta donna del ramo di Ardizzone, come *Diadaxa* figlia di Ognibene, è però attestata attorno al 1260 (De Sandre Gasparini, *Tra religione e politica* cit., p. 109 nota 66).

<sup>64</sup> Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino* cit., pp. 128-129 sgg.; ivi si ricorda che secondo il *Syllabus potestatum Verone* fu tra 1253 e 1259 «vacillavit regimen Verone».

## **La *Summa feudorum* e la *consuetudo Veronensis***

La *Summa feudorum* di Iacopo di Ardizzone è senza dubbio una delle trattazioni in materia feudale più diffuse e citate, già a partire dalla seconda metà del Duecento, ossia solo pochi anni dopo la morte dell'autore<sup>65</sup>.

Come Iacopo stesso rileva nel citato proemio, la stesura dell'opera fu un processo assai lungo, fatto di continue aggiunte e sottrazioni («per tempora hucusque praesenti operi prout mihi videbatur utilius adieci atque detraxi»). Se abbiamo visto come la sua conclusione sia da collocarsi nei primi anni Cinquanta, il suo inizio va invece situato attorno alla fine degli anni Venti, subito dopo la fine dell'esperienza presso lo *studium* bolognese. Scrive infatti Iacopo che dopo aver raccolto dai maestri Azzone e Ugolino *argumenta subtilissima et utilia*, «repente<sup>66</sup> visum fuit mihi utile summulam quandam (...) componere». Fu dunque su un arco di più di vent'anni che l'autore elaborò la struttura del suo *magnum opus*<sup>67</sup>.

L'opera può essere ragionevolmente divisa in tre parti<sup>68</sup>: la prima (SF 1-147) è basata sostanzialmente sulla struttura dei *Libri feudorum* (d'ora in poi LF)<sup>69</sup> di cui rappresenta la *summa* propriamente detta; la seconda include i *capitula extravagantia* (148-149) e la rubrica *De feudis et beneficiis imperiales* (150); la terza, forse l'ultima ad essere compilata, è infine composta da

<sup>65</sup> Si pensi ad esempio alla *summa* del marsigliese Jean Blanc, scritta probabilmente negli anni Sessanta e chiaramente ispirata all'opera di Iacopo, o alle glosse e *addita* operati da Jacques d'Orleans – «Iacobus de Aurelianis» –, forse a cavallo dei due secoli, o ancora alla tardiva ma massiccia messa a stampa nel Cinquecento, in Italia e in Germania. Cfr. G. Giordanengo, *Jean Blanc, feudiste de Marseille. XIII<sup>ème</sup> siècle, in Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval*, Norfolk 1992, p. 80; Giordanengo, *Les feudistes*, cit., p. 78. Sulla poco nota figura di «Iacobus de Aurelianis», che ha interpolato *Wien 2094*, si veda E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Scritti*, a cura di I. Bircocchi, U. Petronio, Spoleto 1999, I, p. 741.

<sup>66</sup> Così in *Wien 2094*, fol 29rb. Nei TUI: «Repetere»; il lemma è assente in *Lat. 4677*. In *Lat. 16008*, fol. 1ra: «Repete.», si mantiene perciò l'ambiguità dello scioglimento dell'abbreviatura.

<sup>67</sup> Sul modello della *summa* nella letteratura giuridica feudale si veda almeno il breve quadro d'insieme presentato in G. Giordanengo, *La littérature juridique féodale*, in *Le vassal, le fief et l'écrit*, éd. par Jean-François Nieus, Louvain-la-Neuve 2007, pp. 16-19.

<sup>68</sup> Solo nelle tradizioni a stampa (qui ci si è basati sui TUI) il testo ci appare strutturato in titoli numerati – da 1 a 153 –, cui faremo riferimento per semplicità. In mancanza di un'edizione critica di riferimento e viste alcune decisive imprecisioni delle edizioni a stampa (si veda ad esempio *supra* note 50 e 66) nel presente saggio abbiamo fatto riferimento a tre manoscritti, grazie alla loro reperibilità on line: *Wien 2094*, *Lat. 4677* e *Lat. 16008* (citati sopra, ancora a nota 50). La tradizione manoscritta della *Summa* comprende almeno altri sei testimoni: Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, E.I.10, ff. 1-59; Madrid, Biblioteca nacional, 577, ff. 117r-144r; Parigi, Bibliothèque nationale, *Lat. 4604*, ff. 55r-67r; Parma, Biblioteca Palatina, *Lat. 1227*, ff. 23-53; Napoli, Biblioteca nazionale, III.A.32; La Seu d'Urgell, ms 2042, 2, ff. 89ra-104rb.

<sup>69</sup> K. Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht. Handschriften, Textentwicklung, ältester Text u. Vulgattext nebst d. capitula extraordinaria*, Göttingen 1896.

un titolo introduttivo (151), e dagli articoli *De pace tenenda* (152) e *De poenis inferendis* (153)<sup>70</sup>.

Il testo di ogni capitolo è frutto di un'integrazione, senza soluzione di continuità, fra il flusso del dispositivo, una fitta rete di citazioni delle fonti legislative – come sempre opportunamente abbreviate – e gli eventuali rimandi ad altri titoli della *summa* stessa<sup>71</sup>. Per eseguire queste operazioni Iacopo fece riferimento a una rubrica quasi omonima a SF 150, *De feudis et beneficiis constitutiones regales et imperiales et decretales*, ma rispetto ad essa assai più ampia.

L'articolazione di questa rubrica è stata ricostruita dal Seckel, che individuò la netta discrepanza fra l'unica tradizione di essa a lui nota (in *Wien 2094*) e le citazioni della *Summa* ardizzoneiana, che menzionavano all'interno di essa diversi capitoli degli statuti veronesi, per un totale di 36 rimandi a 17 titoli<sup>72</sup> (cfr. *infra*, tab. 1). Quest'ultimo elemento, in particolare, fortifica l'ipotesi che Iacopo avesse steso di proprio pugno una versione più ampia della rubrica. Lo schema seguito dall'autore nelle sue citazioni permette inoltre di inferire che l'avesse pensata, assieme ai cosiddetti *capitula extraordinaria* (SF 148-149), a complemento delle *consuetudines feudorum* – in particolare della versione di cui era in possesso.

Infatti, i riferimenti ai titoli compresi nella *summa* stessa seguono una formula abbastanza coerente, che nelle edizioni a stampa è generalmente:

ut nota(vi/tur) infra/supra in ea(dem) S(umma), § *incipit del titolo*.

Mentre ad esempio in *Wien 2094* e in *Lat. 4677*:

ut nota(vi/tur) i./s. e. su(m)ma § *incipit del titolo*.

Le citazioni dei LF, invece, così come quelle alla rubrica *De feudis* e a SF 148-149, sono, rispettivamente nei TUI e nei manoscritti, espresse in questo modo:

in titu. (*incipit del titolo*) § (*incipit del paragrafo*)  
I. (*incipit del titolo*) § (*incipit del paragrafo*)

Prendiamo ad esempio SF 15 («Quando vasallus feudum in feudum dare potest») in *Wien 2094*, fol. 32ra, in cui i tre rimandi sono rispettivamente ai *capitula extraordinaria* (SF 149), a LF 2.26.19 e alla rubrica *De feudis*. Ad esempio abbiamo:

<sup>70</sup> Possiamo inferire in via ancora ipotetica la posteriorità di questi titoli almeno sulla base delle citazioni degli statuti veronesi, giacché nell'ultimo titolo (SF 153) sono menzionati almeno due *capitula* non presenti nella compilazione del 1228 (LICV) e in quella del 1276 (*Gli statuti veronesi del 1276* cit.). Cfr. E.A. Laspeyres, *Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum*, Berlin 1830, pp. 54-56 e relative note. È infatti per lo meno plausibile che i due titoli fossero inclusi in una compilazione intermedia.

<sup>71</sup> Relativamente alle fonti utilizzate da Iacopo, il Seckel aveva già formulato nel 1910 un'ipotesi sostanzialmente accettabile in relazione ai *capitula extravagantia ai libri feudorum* in parte attribuibili a Iacopo, e in parte inseriti in calce alla *summa* stessa: E. Seckel, *Quellenfunde zum lombardischen Lehenrecht insbesondere zu den Extravagantensammlungen, in Festgabe der Berliner juristischen Fakultät für Otto Gierke*, Breslau 1910, I, pp. 47-168.

<sup>72</sup> Seckel, *Quellenfunde* cit., pp. 79-91 e, sugli statuti veronesi pp. 115-129.

1. I. De cap. extraor. § Summo opere
2. I. Si de fe. vas. fuerit inter. § Beneficium
3. I. de fe. et be. Imperialis § I., et l. Imperialem § Callidis.

Con una formula del tutto simile al terzo punto, sono inseriti i rinvii agli statuti veronesi. In SF 14 («De personis et rebus quae alienare et alienari non possunt»):

I. de fe. et bene. in statutis C. Cessionem<sup>73</sup>

L'inserimento degli statuti cittadini a pieno titolo fra le fonti della trattazione va interpretato alla luce della natura della *summa* stessa. Questa doveva essere un ampliamento sistematico del quadro normativo in materia feudale, una raccolta ordinata («summulam [...] super feudorum genera») di problemi giuridici (*quaestiones*) risolvibili per *argumenta* provenienti anche da diversi complessi normativi. Da un lato, perciò, l'elaborazione dell'opera fu senza dubbio frutto di un esercizio intellettuale dell'autore, ispirato sia dagli *argumenta* appresi dai maestri Azzone e Ugolino – i quali peraltro non lasciarono alcuno scritto sui *libri feudorum* – che dalla lettura della glossa di Pillio. Dall'altro, tuttavia, l'arricchimento derivò anche dall'esperienza professionale e pratica di Iacopo (che compose l'opera «ad mei utilitatem commemorationemque meliorem»), in merito alla più recente legislazione in materia e alle pratiche sociali – le *consuetudines* – che egli in prima persona constatava come applicate. Questi passaggi emergono in alcuni brani del proemio (SF 1), ove si esprime l'intento di organizzare la materia aggiungendovi nuove *quaestiones*, le costituzioni imperiali «ad feudum pertinentes» e altri «capitula feudorum habentia vel non habentia iuris civilis argumenta seu adminicula». Il rimando agli statuti, dunque, rientra perfettamente in questo tentativo di sistematizzazione e completamento dello *ius feudale*.

Allo stesso modo va interpretata anche la successiva introduzione alla *consuetudo feudorum* e agli *iura moribus introducta et non legibus*:

Et his deficientibus quaestiones iure Longobardo vel iure Romano decidere *«visum fuit mihi utile»*, quia studiosus quilibet, ubi casus emergit qui consuetudine feudorum non sit comprehensus, absque calumnia uti potest lege scripta, ut in ti. Explicit li. I., C. I. (LF 2.1). Nam et quaedam iura moribus sunt introducta et non legibus, ut ff. De ritu nup. L. Libertinus (D. 23.2.8); ff. De donat. inter virum et uxo. L. I. (D. 24.1.1) (Wien 2094, fol. 29rb)

È appassionante il passaggio che Iacopo compie dal *legisperitus* della lettera obertina, dedito alla pratica giudiziale (LF 2.1), allo *studiosus* – cioè egli stesso – impegnato nell'elaborazione del diritto. Per entrambi è legittimo il ricorso alla legge scritta – il diritto longobardo e romano –, solo qualora manchino disposizioni in materia nella *consuetudo feudorum*. E come già Oberto esprimeva la problematica necessità di far fronte ai «diversorum locorum aut curiarum mores», anche Iacopo si trovò ad affrontare le difficoltà dovute al particolarismo

<sup>73</sup> Wien 2094, fol. 31vb. Il rimando è a LICV, cap. 27.

consuetudinario, gli *iura moribus introducta* che occorreva introdurre proprio perché la *consuetudo*, come riprendeva dalla glossa di Pillio<sup>74</sup>, ha maggior vigore (*vis*) delle leggi:

Nam et Py(lius) dicit quod primo consideranda est consuetudo, quae adeo vim suam extendit ut leges vincat aut mores<sup>75</sup> (...), quae consuetudo sit aequa et non iniquam, quia mala inventa malaeque consuetudines non confirmantur, etiam longo tempore<sup>76</sup> (*Wien 2094*, f. 29rb).

In SF 2 («Quare fuerunt consuetudines feudorum in scriptis redacte») Iacopo ribadiva il valore da conferire alle *consuetudines* e alla loro messa per iscritto, funzionale non tanto ad accordare loro un maggior vigore, «quia si remansissent in consuetudine tamen vim legum optinerent (...) et maxime etiam essent auctoritatis», ma a consegnarle meglio alla memoria («immo in scriptis sunt redacte quia melius in memoria commendantur»). L'utilità – principio guida della *summa* – risiedeva appunto nel fatto che «a forma observata non est discedendum in futurum» (*Wien 2094*, fol. 29va). Di nuovo, dunque, si insisteva sulla necessità pratica di predisporre una base interpretativa certa, che facesse chiarezza – ma che d'altra parte cristallizzasse le stesse *consuetudines* in una forma scritta e pertanto fissa, da sottrarre all'incertezza dell'oralità.

Nonostante nei due titoli introduttivi si ammetta la *consuetudo* a pieno titolo fra le fonti normative, solo in SF 8 l'autore ne offre un tentativo di definizione, in relazione ai feudi ecclesiastici, passando in rassegna tuttavia un dibattito che all'epoca era di carattere ben più generale<sup>77</sup>: innanzitutto, a complemento di LF 1.1, Iacopo introduceva la *consuetudo antiqua*<sup>78</sup> secondo cui gli uomini di chiesa potevano concedere in feudo i beni posseduti *in dominico*, a patto che si trattasse, appunto, di beni soggetti 'consuetudinariamente' a tale pratica. Questa facoltà, secondo un passo attribuito dall'autore ad Azzone, ma che coincide quasi *in toto* alla glossa di Pillio<sup>79</sup>, poteva essere estesa anche ai *regalia*, come da C.

<sup>74</sup> Sulla glossa di Pillio si veda: A. Rota, *L'apparato di Pillio alle "Consuetudines feudorum" e il ms. 1004 dell'Archivio di Stato di Roma*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», 14 (1938), pp. 1-170. Qui si è preferito consultare il ms Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3509 (d'ora in poi *Munich 3509*), 211r: <<http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0002/bsb00026741/images/index.html?seite=0001&l=en>>. Cfr. sotto, nota 79.

<sup>75</sup> Cfr. LF 2.1: «Legum autem Romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut usum vincant aut mores».

<sup>76</sup> Sulla «aequa et non iniqua consuetudo» Pillio si era infatti già espresso: *Munich 3509*, 211r.

<sup>77</sup> Il tema del rapporto fra *ius* e *consuetudo* è stato affrontato in E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, vol. II, Milano 1995 [rist. della I<sup>a</sup> ed. 1964], pp. 101-167.

<sup>78</sup> LF 1.1: «Quia de feudis tractaturi sumus, videamus primum, qui feudum dare possunt. Archiepiscopus, episcopus, abbas, abbatissa, praepositus, si antiquitus eorum fuit consuetudo, feudum dare possunt». *Wien 2094*: «In feudum dare possunt episcopus, archiepiscopus, abbas, abbatissa, praepositus, ea quae in dominico habent, vel quod eis apertum est, si antiqua fuit eorum consuetudo (...) et regulares clerici et seculares».

<sup>79</sup> La questione filologica che qui si presenta sarebbe assai interessante da analizzare, ma ci porterebbe assai lontano dagli scopi del presente saggio. Pare opportuno tuttavia proporre almeno il passo nella glossa di Pillio e nella SF. Il Rota propone: «Quod de regalibus intelligendum est, scilicet ut si habeant aliqua beneficia, sive alia, quod valeant in feudum concedere. Inde usitatum est et eos feudum dare posse» (Rota, *L'apparato di Pillio* cit., p. 43). Il ms *Munich 3509*, fol. 203rb:

12.62.6 (secondo cui i beni donati dall'imperatore potevano essere concessi «non solum in heredibus, sed et in contractoribus omni genere»). Inoltre, secondo le *summe de sacrosanctis ecclesiis* di Azzone e Piacentino, tale facoltà era applicabile anche alle proprietà ecclesiastiche, «et de propriis rebus ecclesie» (*Wien 2094* fol. 30va).

Alla contraddizione rappresentata dalla novella 120.7<sup>80</sup> che proibiva la vendita, la permuta e la cessione in pegno i beni provenienti dalla *domus imperialis*, seguiva poi il responso, nel quale i due citati glossatori divergevano sulla determinazione su base cronologica della *consuetudo*: per Azzone, infatti, la *consuetudo* era definibile non solo quando praticata da tempo immemore («cuius non extat memoria»), tesi sostenuta da Piacentino, ma anche sulla base di una durata trentennale, «quia consuetudo multum operatur in iurisdictione»<sup>81</sup>, o altrimenti di venti o dieci anni, periodo durante il quale sarebbero tuttavia state necessarie almeno due sentenze per confermarne la validità, secondo un'idea che risale a Giovanni Bassiano<sup>82</sup>. Le decisioni giurisdizionali – la prassi giudiziale – erano percepite quindi come un fattore decisivo nel conferire valore di norma a un atto reiterato nel tempo. Per Iacopo, che accoglie in questo senso l'orientamento del suo maestro, la consuetudine è prodotta nell'esercizio della giurisdizione, e ciò «maxime in praelatis ecclesiarum». Se interpretiamo correttamente il senso di SF 8, possiamo concludere che quell'intervento pubblico che Azzone esigeva affinché un fatto reiterato divenisse norma<sup>83</sup>, in Iacopo viene proiettato nell'ambito specifico della signoria ecclesiastica.

Da quanto traspare nei tre titoli qui brevemente analizzati, in tema di consuetudine la *summa* rispecchia ed espone le principali problematiche ravvisate dai giuristi del tempo, i quali dovevano rispondere delle contraddizioni interne

«... q(uod) de regalibus intelligendum est f(eudum), ut si habeant aliqua beneficia regalia quae valeant in fe(udum) dare, t(a)m(en) eos usitatum est feudum dare posse». Infine, *Wien 2094*: «Quod de regalibus intelligendum est, secundum Azonem, scilicet ut si habeant aliqua beneficia regalia ea valeant infeudare (ar. C. De fun. pa., L. Hii quibus), t(ame)n [di lettura incerta] usitatum est eos feudum dare posse, et de propriis rebus ecclesie secundum Azonem et Placentinum». Resta da verificare, dunque, la tradizione della glossa stessa, che, oltre che con Azzone, andrebbe inoltre posta in dialettica con la glossa ordinaria, così come si evidenzia molto bene in M. Mordini, *Aspetti di disciplina del feudo ecclesiastico nei secoli XII e XIII*, «Studi senesi», 3 s., 59 (2010), 2, parte I, pp. 256-259 e relative note.

<sup>80</sup> Nov. 120.7: «Ea vero quae ab imperiali domo in quemlibet venerabilem locum pervenerunt aut postea pervenerint, nullo modo vendi aut supponi pignori aut permutari aut omnino alienari concedimus, neque si ad alteras venerabiles domos tale aliquid egerint».

<sup>81</sup> Su questo passo, si veda Mordini, *Aspetti* cit., pp. 258-59, ove lo si attribuisce all'apparato ordinario. La fonte citata da Iacopo è C. 8.48.6, sull'emancipazione degli uomini liberi, in cui si conferisce la giurisdizione sull'*actus emancipationis* ai magistrati competenti, sulla base o di leggi scritte oppure di una *longa consuetudo*.

<sup>82</sup> Sulla paternità del concetto cfr. Cortese, *La norma* cit., II, pp. 144-46.

<sup>83</sup> Secondo Azzone la «trasfigurazione di un fatto in norma di diritto sembrava esigere comunque un intervento pubblico, che veniva cristallizzato prevalentemente in quello di una attività giurisdizionale»: *ibidem*, p. 145 e nota 104.

al *corpus* giustiniano<sup>84</sup>, e dell'eventuale valenza derogatoria, abrogatoria e normativa della *consuetudo*, in un difficile rapporto dialettico intrattenuto con la prassi giudiziaria e la (ri)produzione del diritto. Si tratta di una questione troppo ampia da affrontare in questa sede<sup>85</sup> e che meriterebbe un'approfondita analisi comparata soprattutto sul piano semantico<sup>86</sup>, che contribuisca a chiarire almeno in parte quella delicatissima operazione che i feudisti della "seconda generazione" stavano compiendo, ossia di elaborare e 'tradurre' all'interno di condivise e generali regole scritte le leggi e le consuetudini "feudali", ciascuno secondo la propria esperienza (intesa sia come esercizio intellettuale che come pratica professionale).

La lettura parziale della SF che si propone non offre alcuna semplice via d'uscita da questo punto di vista, e preferiamo appunto concentrarci ora su quest'ultimo aspetto, sul rapporto fra prassi giudiziaria, pratiche sociali e produzione del diritto – rapporto già messo in evidenza da altri autori sia riguardo ai LF che agli statuti veronesi<sup>87</sup>.

<sup>84</sup> Le contraddizioni interne del *corpus* sul concetto di *longa consuetudo* sono state declinate in almeno venti soluzioni da Scialoja in V. Scialoja, *Sulla const. 3 Cod. Quae sit longa consuetudo e la sua conciliazione col fr. 32, § 1, Dig. De legibus: difesa di un'antica opinione*, in «Archivio giuridico», 24 (1880), pp. 422 sgg.; il dibattito nacque dalla distinzione di Bulgaro fra *consuetudo generalis* e *specialis* (Cortese, *La norma* cit., pp. 122 sgg.), sfociando in una serie di «polemiche appassionate» sul rapporto fra legge e consuetudine (*ibidem*, pp. 126 sgg.).

<sup>85</sup> Oltre ai citati Cortese, *La norma* cit., e Mordini, *Aspetti* cit., si veda almeno anche P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 2002. Esulando da studi di carattere meramente giuridico, sulla connessione fra *consuetudo* e *iurisdictio* si veda l'interessante studio: S.M. Collavini, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*». *Gli Aldobrandeschi da 'conti' a 'principi territoriali'*, Pisa 1998. Recentemente è stato studiato il rapporto fra le pratiche del potere e il loro valore cerimoniale: A. Fiore, *Giurare la consuetudine. Pratiche sociali e memoria del potere nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli XI-XIII)*, in «Reti Medievali Rivista», 13/2 (2012), <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/375/498>>, pp. 47-80. La mancanza generale di studi puntuali focalizzati sui meccanismi di elaborazione della *consuetudo* è stata sottolineata da M. Ascheri in *Statuti e consuetudini: tra storia e storiografia in Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 21-31.

<sup>86</sup> La varietà semantica attribuita al termine *consuetudo* è un fenomeno diffuso nelle fonti medievali su scala europea. Si vedano almeno le pagine dedicate da E. Conte sull'influenza esercitata sulla tradizione europea dagli storici del diritto tedeschi del XIX secolo: *Roman Law vs. Custom in a Changing Society. Italy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in *Custom. The Development and Use of a Legal Concept in the Middle Ages*, a cura di P. Andersen, M. Münster-Swendsen, Copenhagen 2009, pp. 33-49. Nello stesso volume sono inoltre evidenziate le difficoltà a fornire una chiara definizione del concetto – con risultati ricavati sulla base della documentazione inglese dei secoli XI e XII: J.G.H. Hudson, *Customs, Laws, and the Interpretation of Medieval Law*, in *Custom* cit., pp. 1-16. Infine, importanti spunti comparativi sul tema sono esposti in *La coutume au village dans l'Europe médiévale et moderne, études réunies par M. Mousnier, J. Poumarède, Toulouse 2001*, in cui segnaliamo il contributo di M. Ascheri, *Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur 'contado' (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, pp. 73-92.

<sup>87</sup> Ci riferiamo innanzitutto all'esperienza sul campo di Oberto dell'Orto ampiamente descritta in G. di Renzo Villata, *La formazione dei "Libri feudorum": tra pratica di giudici e scienza di dottori*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto 2000, pp. 651-721. La corrispondenza, nel XIII secolo, fra norma e prassi giuridica a Verona è stata invece provata da P. Lütke-Westhues in *Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert. Formen und Funktionen von Recht und Schrift in einer oberitalienischen Kommune*, Frankfurt am Main 1995.

Fornitone come abbiamo visto un significato generale e oggettivo<sup>88</sup> e collocato nel discorso giuridico interpretativo della sua epoca, Iacopo utilizza il termine *consuetudo* all'interno di un dominio di significati ampio, presentandolo in forma assoluta (SF 8, 132, 135, 137, 138, 142, 152) o con attributi quali *nova/antiqua* (SF 8, 10), *generalis* (SF 137), *regni* (SF 10, 135, 137, 146, 147), *Veronensis* (SF 15, 18, 34, 119, 121, 137, 152).

Si sono mostrati i legami professionali ed emotivi di Iacopo con la sua città, come queste esperienze siano tradotte nella *summa*, e il valore normativo e autoritativo che vi si attribuiva alla *consuetudo*. Il ricorso agli statuti ma soprattutto alla *consuetudo Veronensis* – elementi la cui compenetrazione era un'idea diffusa al tempo<sup>89</sup> – va dunque contestualizzato nel rapporto fra Iacopo e l'ambiente che lui per primo interpretava come consuetudinario<sup>90</sup>. Se questa dimensione era presente *in limine* nella pur complessa elaborazione dei LF, nella *Summa* di Iacopo viene esplicitata in modo tale da divenirne un carattere di originalità.

La questione è quindi sostanziale, giacché non solo smentisce in parte ogni supposta irriducibilità fra teoria e pratiche feudali, come proposto ad esempio da S. Reynolds<sup>91</sup>, ma, fornendo una dimostrazione concreta di come quelle pratiche stessero alla base di almeno una parte della formulazione del diritto – e per di più in un trattato di assai ampia divulgazione –, potrebbe in futuro portare a riflettere sulla natura e le ragioni della diffusione del diritto feudale a partire dal pieno Duecento, proprio quando quasi ovunque le istituzioni 'feudali' sono descritte come in piena crisi.

La *consuetudo Veronensis* compare esplicitamente in 7 titoli (cfr. *Appendice*). Le materie che sono regolate con il suo ausilio sono: la facoltà del vassallo di subinfeudare un *beneficium* (SF 15 e 18) o di concederlo in contratto enfiteutico o livellario (119, 121); il feudo concesso a servizio di cavallo (34); l'ereditabilità del feudo da parte del *dominus* dopo la morte del *servus* o del figlio del vassallo e di una *serva* (137); la successione dei beni di un omicida (152).

<sup>88</sup> Oltre a Cortese, *La norma* cit., cfr.: M. Ascheri, *Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella 'societas christiana' (1046-1250)*, a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp. 171-177.

<sup>89</sup> Azzone attorno al 1220 indicava col termine *consuetudo* lo statuto di Bologna: si veda ancora Conte, *Roman Law* cit., pp. 40-44.

<sup>90</sup> G. Rossi, *Oberto Dall'Orto: "multarum legum doctus auctoritate" e le origini della feudistica*, in *Il secolo XII. La "Renovatio" dell'Europa cristiana*, a cura di G. Constable, G. Cracco, H. Keller, D. Quaglioni, Bologna 2003, pp. 333-334.

<sup>91</sup> Si tratta delle notissime posizioni assunte dall'autrice in S. Reynolds, *Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted*, New York-Oxford 1994. Per l'ambito veneto, basti pensare a com'è affrontata la questione da B. Castiglioni nella sua pur attenta e ampia trattazione dei rapporti feudali "minori" nella Marca trevigiana, *L'altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli XI-XIII*, Venezia 2010. L'autore, riflettendo sul «rapporto fra le parole e le cose», lamenta la difficoltà di «riconduurre tali formule [feudum equi, feudum scutiferi...] a precisi modelli di rapporto e richieste, oltre che alle indicazioni del diritto feudale» (p. 217), concludendone che il «progetto di standardizzazione dei rapporti feudo-vassallatici minori [operato soprattutto dai feudisti] per servizi di scudiero e cavalli ebbe riuscita limitata» (p. 237).

Ci è stato possibile raccordare almeno due di questi titoli, SF 18 e 34, all'esperienza pratica di Iacopo. In SF 18 («Quando plus dimidia datum est pluribus, qualiter revocetur») sono introdotte due *quaestiones*. La prima debutta così: «Sed inspecta consuetudine Ver(onensi) ubi ultra dimidiam partem feudi non potest vasallus in feudum dare» (*Wien 2094*, fol. 32rb). La seconda invece, ben più complessa è questa:

Item adhuc secundum consuetudinem Ver(onensem) potest queri si vasallus usque ad dimidiam feudi in feudum dederit alii, retinendo in se aliam dimidiam (et postea feudi partem retentam ad filios vel ad coheredes transmiserit, an filii vel coheredes partem dimidiam huius partis retente possint alii in feudum dare. Respondeo videtur quod consuetudine sit obtentum quod possit. Nam video quod Turisendi et illi de Lendenaria non possident decimam partem sui feudi, in feudum dando de gradu in gradum<sup>92</sup>.

In entrambe il rimando è al titolo 15 («Quando vasallus feudum in feudum dare potest»; cfr. *Appendice*), ove si afferma che il vassallo può a sua volta dare in feudo anche tutto il *beneficium* ricevuto, sebbene «ex consuetudine Veronensi» possa cederne non più della metà. L'esperienza su cui Iacopo basa sia la *quaestio* che il responso consiste nei rapporti, circoscrivibili al biennio 1237-39<sup>93</sup>, con le due casate capitaneali veronesi dei Turrisendi e dei Lendinara, i quali, di generazione in generazione avevano subinfeudato i propri benefici, che allora consistevano in meno di un decimo rispetto a quelli originali – forse proprio quelli che ne avevano sancito il rango di “vassalli maggiori” e risalenti ai primi decenni del 1100<sup>94</sup>.

Se la questione delle subinfeudazioni (regolate ad esempio già in LF 2.8) era di carattere generale e dunque questo riferimento particolare serviva a esemplificare un dato di fatto, ossia la dispersione degli antichi *beneficia* concessi ai vassalli maggiori<sup>95</sup>, il secondo esempio, tratto dal titolo 34 («Quando datur feudum ad servitium equi», cfr. *Appendice*), ci porta molto più in profondità nelle pieghe delle pratiche consuetudinarie “feudali” del territorio veronese, giacché la *consuetudo* vi è usata come fondamento della formulazione del titolo e non a emendamento di esso.

Il titolo si apre con due *distinctiones*: o sarà espressamente detto che il vassallo serva il signore a cavallo, per cui per il solo vigore della parola (*ex vi verbi*) lo servirà alla stregua di un cavaliere, *tanquam miles cum equo* e non come fante (*pedester*), in modo tale che la persona e non il cavallo sia soggetto alla *conditio feudi*. Oppure, *ex consuetudine* qualora sia fatta menzione di *servitium equi*, il vassallo dovrà custodire il cavallo e offrirlo al signore *ad eius voluntatem*. Si tratta in questo secondo caso di un servizio prestato *ex usu* – con rimando a un'antica usanza dei *valvassores maiores* a fornire cavalli e armi ai

<sup>92</sup> Il brano presentato fra parentesi è presente in Lat. 4677 (fol. 7ra) e in Lat. 16008 (fol. 7rb), ma è assente in *Wien 2094*, c. 32va.

<sup>93</sup> Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 33-36.

<sup>94</sup> Sulle due famiglie si vedano i profili delineati da A. Castagnetti, *Da Verona a Ravenna, per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I capitanei nei secoli XI-XII*, a cura di A. Castagnetti, Roma 2001, rispettivamente a pp. 351-355 e 357-361.

<sup>95</sup> Varanini, *Monasteri e città nel Duecento* cit.

propri signori<sup>96</sup>. È quindi una posizione che almeno in linea teorica (per analogia ai valvassori maggiori del regno) non comporterebbe uno svilimento della condizione sulla base del servizio prestato, sebbene il primo caso – *tanquam miles* – sia certo da ritenersi più qualificante. Come vedremo, sono due categorie che nella pratica non si escludevano necessariamente l'una con l'altra.

Nella seconda ipotesi, l'*usus* «in civitate Verone» prevede che il vassallo acquisti un cavallo né migliore né peggiore, ma di «mediocris figura», e che lo mantenga a sue spese. Qualora il cavallo muoia presso il signore, se questi ne avrà avuta colpa, lo risarcirà. Altrimenti, se il cavallo morirà di morte casuale, «ex consuetudine Veronensi» il vassallo dovrà acquistarne uno nuovo dopo un quinquennio.

Infine, se a causa di un suo debito il vassallo che deve «domino tenere equum» si veda confiscato e venduto il feudo dal comune cittadino, il signore riceverà due terzi del prezzo, così come sancito nello statuto veronese, nel titolo § *Cessionem* al comma *Et feuda pro debito vasallorum*<sup>97</sup>.

Il titolo sul *feudum equi* è dunque quello in cui i riferimenti al sistema consuetudinario sono più densi. Proprio alla luce di ciò, una delle rare attestazioni di Iacopo nel distretto veronese assume un significato per certi versi inatteso. L'episodio avvenne pochi mesi dopo il rientro dell'autore dall'esperienza bolognese: fra il 30 dicembre 1229 e il 2 gennaio 1230, Iacopo accompagnò Viviano, priore di San Giorgio in Braida, e il suo seguito in due villaggi del contado veronese, Palù di Trevenzuolo e Sabbion di Cologna Veneta, da due secoli soggetti alla signoria dei canonici. I diritti signorili dell'ente – rispettivamente sulla metà del primo e sulla totalità del secondo – erano comprensivi degli *iura regalia*, concessi e confermati da privilegi imperiali nel 1155, 1177 e 1209<sup>98</sup>. Iacopo presenziò in entrambi i casi all'affermazione della *iurisdictio* per eccellenza, il cerimoniale del *placitum* signorile: a Palù il rituale si risolse con un compromesso fra il priore e i portavoce della comunità, che ottennero la facoltà di eleggere i propri ufficiali<sup>99</sup>. A Sabbion invece il priore «pro iurisdictione et honore et districtu» impose alla comunità locale 36 *banna et regule*<sup>100</sup>.

La presenza di Iacopo a Sabbion e i suoi rapporti con la canonica non ebbero carattere episodico: già nel 1223 e nel 1224 il suo collega Bonaventura *causidicus*, anch'egli della *domus* «de Broilo», agiva in quello stesso villaggio affiancando il priore dapprima nell'acquisto di un terreno e poi nel *placitum*

<sup>96</sup> Come recita la citazione della *constitutio de feudis*: «servato usu maiorum walvasorum in dandis equis et armis suis senioribus» (*Monumenta Germaniae Historica, Legum*, II, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1837, p. 39, righe 33-34).

<sup>97</sup> LICV, cap. 27.

<sup>98</sup> Mi permetto di rinviare alla mia tesi di dottorato: A. Stella, *Signoria ecclesiastica e comunità rurale. San Giorgio in Braida di Verona e i villaggi del Fiumenovo*, tesi dottorale XXVI ciclo, tutore G.M. Varanini, Università degli studi di Trento, a.a. 2012-13, pp. 126-136.

<sup>99</sup> ASV, NV, SGiB, perg. 9478, 9479.

<sup>100</sup> E. Rossini, *Statuti rurali del Veronese inediti (Le «régule» di Sabbion della prima metà del secolo XIII)*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», 21 (1969-70), doc. 3, pp. 184-190.

generale<sup>101</sup>. Nel 1246 presenziò con Iacopo alla mediazione fra due rappresentanti della comunità di Sabbion e i noti prestatori di denaro cittadini, i Marescotti, loro creditori<sup>102</sup>. Nel 1225 il fratello di Iacopo, Ognibene, era creditore della canonica di San Giorgio per la somma di 250 lire<sup>103</sup>; infine, il 27 aprile 1237 i cinque figli di Ardizzone – con in testa Iacopo – vendettero allo stesso ente terreni in Valpantena per 618 lire<sup>104</sup>.

La particolarità del viaggio di Iacopo – che appare spesso in rapporti economici, ma solo in quest'occasione professionali con la canonica – consiste nel fatto che Sabbion è l'unico caso noto nel Veronese in cui fra i secoli XII e XIII l'istituto dei *feuda equi* coinvolgeva la maggior parte della società locale, come ha sottolineato Castagnetti nell'analisi di un documento del 1212<sup>105</sup>.

Si tratta di una singolarità in primo luogo rispetto alle clientele variamente legate alla stessa S. Giorgio in Braida: della sua *curia vasallorum* cittadina – che pure aveva raccolto personaggi di altissimo profilo – non si sa più nulla dopo il 1213<sup>106</sup>. Dal 1194 gli unici vassalli nell'area di Palù di Trevenzuolo – due esponenti dei da Nogarole – sono esentati dal *servicium equi*, pur essendo tenuti a pagare un canone annuo<sup>107</sup>, di cui non v'è comunque più traccia nella documentazione successiva.

Anche in ambito veronese, le notizie di *feuda equi* sono abbastanza scarse. Alla metà del secolo XII il capitolo della cattedrale richiedeva a tal Ottone il *servicium feudi*, che consisteva nel tenere a disposizione un cavallo, che poteva essere fornito con o senza lo *scutifer*<sup>108</sup>. L'arciprete del capitolo, nel 1235, ingiungeva a Bonzeno da Angiari e al suo consanguineo Guglielmo a fornire un cavallo «bonus et idoneus et decens ad equitandum», ma tuttavia nel 1241 i due furono liberati «de omni condicione feudi», nello specifico del «servicium et condicio equi et scutiferi»<sup>109</sup>. L'abate del monastero dei Santi Nazaro e Celso nel 1140 negoziava con un suo *miles* residente a Coriano alcuni obblighi – peraltro monetizzabili – di servizio *cum equo* qualora l'abate avesse dovuto accompagnare il vescovo a Roma. Infine, nel 1220-30 il monastero di San Zeno aveva nei villaggi di Povegliano e Erbé un discreto numero di vas-

<sup>101</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 9016; ASVr, SGIb, b.3 perg. 71.

<sup>102</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 10108, 1246 ottobre 26, «in choro ecclesie Sancti Egidii».

<sup>103</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 9137. Ognibene rogò inoltre presso la cattedrale, nel marzo 1226, la scomunica lanciata dal vescovo Iacopo da Breganze contro Azzo Crescenzi a sostegno degli stessi canonici (ASV, NV, SGIb, perg. 9221).

<sup>104</sup> ASV, NV, SGIb, pergg. 9703, 9704, 9705. La transazione ha portato in qualità di *munimina* nell'archivio di San Giorgio sei carte di locazione dei «de Broilo», incluso Iacopo, concesse fra il 1230 e il 1236 sulle terre oggetto di questa vendita: ASV, NV, SGIb, pergg. 9433, 9524, 9578, 9608, 9626, 9672.

<sup>105</sup> A. Castagnetti, *Un elenco del 1212 di feuda equi in Sabbion (Verona)*, in *Uomini, Paesaggi, Storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, Siena 2012, I, pp. 359-372.

<sup>106</sup> Stella, *Signoria ecclesiastica* cit., pp. 112-120.

<sup>107</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 7651.

<sup>108</sup> Castagnetti, *Un elenco* cit., p. 366.

<sup>109</sup> G.M. Varanini, *Il liber memorialis vasallorum canonice maioris veronensis ecclesie del 1225*, in *Magna Verona vale. Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli*, a cura di A. Brugnoli, G.M. Varanini, Verona 2008, pp. 78-80.

salli, che erano soggetti al servizio di cavallo: nella prima *villa* abbiamo tre attestazioni nel 1192, una nel 1214 e un'altra nel 1224; nella seconda invece abbiamo cinque casi nel 1187, più altri due nel 1213 e uno nel 1224. Tracce di *feuda equi* dello stesso monastero riguardano un vassallo nel 1215 a Roncolevà – ma nel 1224 il servizio non era più richiesto –; nel 1217 si riscontrano un caso in Valpantena e un altro a Parona<sup>110</sup>.

Nel contesto di questi scarni dati sul distretto veronese, Sabbion si configura senza dubbio come una singolarità. Sulla base di una ricchissima documentazione<sup>111</sup>, si è potuta analizzare l'evoluzione del servizio richiesto dai canonici ai vassalli locali, in relazione alle dinamiche sociali e alle strategie delle famiglie del potentato locale. La clientela vassallatica di San Giorgio a Sabbion fra il 1166 e la fine del 1200, si sviluppò attorno a una ventina circa di investiture: 22 uomini giurarono fedeltà nel 1166 *sicut vasallus domino*, mentre nel 1212, 18 più o meno ampi gruppi parentali composti dai discendenti dei primi risultavano in possesso ciascuno di un *feudum* – consistente in un podere e in percentuali varie degli introiti signorili –, per il possesso del quale dovevano *tenere unum ecum*.

Alleanze matrimoniali ed ereditarietà (del titolo e delle terre/diritti concessi) avevano contribuito a una capillare diffusione del titolo feudale nella società locale, tant'è che in due o tre generazioni circa due terzi della popolazione maschile di Sabbion – più di 100 su un totale di circa 150/160 – deteneva quote di un feudo di cavallo. La complessità che la gestione di un tale istituto comportava per il signore è esemplificata dalla *manifestatio feudi* del 1223 del notaio Iacopo di Aimo *faber* da Sabbion, sul cui verso uno scrivente della canonica apponeva: «hic est confusio»<sup>112</sup>; e ancora, nel 1253 il *dominus* Meioro – figlio dei più ricchi vassalli del 1212 – dichiarava di tenere un sesto di manso di villano<sup>113</sup>, pur mantenendo le quote personali del feudo di famiglia.

Nella prima metà del Duecento era poi iniziato quel graduale passaggio da un servizio militare più o meno regolarmente prestato – ossia quello che Iacopo di Ardizzone avrebbe definito *tanquam miles cum equo* – a una monetizzazione della relazione vassallatica sempre più diffusa. Nel 1212 solo un gruppo familiare su 18 dichiarava di pagare una somma sostitutiva in luogo del servizio di cavallo. Nel febbraio 1229 i canonici accusarono lo stesso notaio Iacopo di Aimo di non aver acquistato da cinque anni «ecum pro illo feudo quod tenet»: si noti la corrispondenza con il *quinquennium* in SF 34, periodo trascorso il quale il vassallo avrebbe dovuto acquistare un nuovo cavallo. Fu quindi stabilito che qualora non avesse adempiuto il suo dovere, avrebbe risarcito la chiesa con una somma di denaro in sostituzio-

<sup>110</sup> Per un rapido quadro d'insieme dei *feuda equi* di San Zeno si veda Castiglioni, *L'altro feudalesimo* cit., tab. II, pp. 447-451.

<sup>111</sup> Stella, *Signoria ecclesiastica*, pp. 11-20.

<sup>112</sup> ASVr, *San Giorgio in Braida*, b. 3 perg. 70.

<sup>113</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 7930.

ne del *servicium feudi*<sup>114</sup>. Solo nelle *manifestationes* del 1252 il processo di conversione del servizio in un canone pecuniario annuo appare del tutto completo<sup>115</sup>.

Fino ad allora, sostanzialmente, ogni gruppo familiare di vassalli aveva verosimilmente mantenuto un cavallo dividendone le spese fra i vari rami, fornendolo al signore *ad eius voluntatem*, ed affidando a un solo membro l'eventuale compito di scortare il *dominus* nei suoi spostamenti o di assisterlo nella *curia vasallorum*. Il servizio armato *tamquam miles cum equo* era dunque per così dire "attivabile" secondo la volontà del *dominus* e si può forse in tal senso reinterpretare la *distinctio* dell'incipit di SF 34. Nella logica della "divisione del lavoro" delle élites locali tale pratica, se non era economicamente remunerativa quanto poteva esserlo l'impresa familiare, lo era senz'altro sul piano della distinzione sociale: nel 1213 solo le quattro famiglie locali più ricche potevano permettersi di piazzare loro esponenti alla *curia* dei vassalli di San Giorgio, e significativamente nessuno di loro era il primogenito del proprio ramo<sup>116</sup>. I rapporti vasallatici, dunque, nei decenni a cavallo del 1200 furono soggetti a un'evoluzione che ne avrebbe garantita la longevità<sup>117</sup>.

Questi, a grandi linee, erano i problemi e le dinamiche che interessavano l'istituto feudale a Sabbion nel 1230. Durante il *placitum* cui Iacopo di Ardizzone assistette, come ogni anno i signori avrebbero convocato la *vicinia* nella piazza antistante alla chiesa e al castello, facendosi precedere dai loro *clamatores* per le strade del paese; avrebbero fatto chiamare ad alta voce singolarmente il nome di ogni suddito, avrebbero eletto o confermato gli ufficiali locali e imposto *regule et banna*. Avrebbero quindi convocato vassalli e rustici, e, dopo averne ricevuti i giuramenti di fedeltà, ne avrebbero risolte le liti. Iacopo presiedette a tutto ciò.

La *consuetudo* feudale, che secondo SF 8 «multum operatur in iurisdictione et maxime in prelatiis ecclesiarum», all'epoca della stesura della *Summa* era in ambito cittadino ormai, si passi l'ossimoro, desueta. Nel contado tuttavia c'era e ci sarebbe stato per lungo tempo un fertile terreno perché queste pratiche sociali si perpetuassero, si riproducessero ma allo stesso tempo si "ingarbugliassero". Il dipanarsi delle pratiche successorie, delle strategie matrimoniali, e l'intensificazione del mercato della terra, avrebbero infatti richiesto sempre più chiari e raffinati strumenti di controllo.

<sup>114</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 9374.

<sup>115</sup> ASV, NV, SGIb, perg. 10362.

<sup>116</sup> Stella, *Signoria ecclesiastica* cit., pp. 281-300.

<sup>117</sup> Ancora attorno al 1260 la clientela vassallatica di Sabbion era sostanzialmente coesa attorno al privilegio e agli introiti connessi al contratto feudale. Nel 1293, dopo una pesantissima crisi patita dall'ente e durata tre decenni, i «ficta de \*\*\* seu servicia feudorum» riscossi ammontavano a quasi 23 lire, il che equivale a circa il 42% di quelli raccolti alla metà del secolo, quando la monetizzazione divenne prassi. Tuttavia, questo trend negativo dovette presto arrestarsi, dal momento che terre «de feudo» sono riscontrabili addirittura nella documentazione dei secoli XIV, XV e XVI (ASV, NV, SGIb, II, reg. 253, 254, 259).

## Appendice

## I. Capitoli degli statuti veronesi citati nella Summa feudorum

Cap. LICV	Titolo della SF	Rinvio nei TUI	Fonte
1	152	<i>in statutis C. Et omnes discordias</i>	Seckel
	152	<i>in statutis ca. Et omnes discordias</i>	Laspeyres
8	23	<i>constitutio. C. Nec fidelitatem</i>	-
	138	<i>consti. C. Nec fidelitatem</i>	Seckel
9	23	<i>constitutio. C. Nec per potestariam</i>	-
	138	<i>consti. C. Nec per potestariam</i>	Seckel
22	138	<i>Constitu. C. Et sententia</i>	Seckel
	14	<i>constitutio. C. Cessionem</i>	Seckel
27	92	<i>in statutis C. Cessionem</i>	Seckel
	106	<i>constitutiones C. Cessionem</i>	Seckel
	107	<i>constitutio. C. Cessionem</i>	Seckel
	34	<i>Constitutio C. Ut feudo pro debito</i>	Seckel
27	76	<i>in statutis C. Ut feudo pro debito</i>	Seckel
	115	<i>in statutis C. (ut) feuda (pro debito) vasallorum</i>	Seckel
	117	<i>in statutis Veronen. C. Ut feuda</i>	Seckel
	137	<i>constitu. C. Ut feuda</i>	Seckel
35	137	<i>consti. C. Ut feuda</i>	Seckel
	115	<i>in statutis C. Ille debitor</i>	Seckel
44	137	<i>in constitutio. capitul. Fratres et filios</i>	Seckel
47	119	<i>in statutis C. De fictis et feudis</i>	Seckel
	146	<i>in statutes De fictis et feud.</i>	Seckel
55	138	<i>in statu. C. Causam illius</i>	Seckel
	142	<i>in statutis ca. Causam illius</i>	Seckel
59	152	<i>in statutis Ca. Et omnes discordias</i>	Laspeyres
75	153	<i>per statutum Veronen. cap. Et si testis</i>	Laspeyres
76	153	<i>Ut in statutis Veronen. C. Et si notarius vel aliquis</i>	Laspeyres
80	153	<i>ut in statutis commun. Veronen. C. Si quis denarium Veronen.</i>	Laspeyres
	57	<i>in statutis, versi. De rebus in quibus</i>	Seckel
83	63	<i>in statutis C. In rebus in quibus</i>	Seckel
	135	<i>in statutis C. De rebus in quibus</i>	Seckel
	152	<i>in statutis C. De rebus in quibus</i>	Seckel
	152	<i>in statutis C. De rebus in quibus</i>	Seckel
	152	<i>et aliud statutum De eo qui hominem occiderit</i>	Laspeyres
86	152	<i>et aliud statutum Si quis premeditate</i>	Laspeyres
	152	<i>ut in statutis C. Si quis premeditate</i>	Laspeyres
	152	<i>ut in statutis ... et ca. Si quis pacem</i>	Laspeyres
???	152	<i>ut in statuto communis Veronae ubi dicitur «Et qui aliquem vel aliquos...»</i>	Laspeyres
???	153	<i>ut in statutis Veronae C. Nullo capto viat.</i>	Laspeyres

## II. Citazioni della consuetudo Veronensis nella *Summa feudorum*

SF 15. *Quando vasallus feudum in feudum dare potest* (TUI, fol. 228va)

Et potest quidem in feudum dare totum vel partem, licet ex consuetudine Veronae possit dimidiam vel minus dimidia maiore parte retenta. Et forte permittitur immo in feudum dare sine fraude, quia non continetur sub verbo vendicionis.

SF 18. *Quando plus dimidia datum est pluribus, qualiter revocetur* (TUI ff. 229ra-229rb)

Sed inspecta consuetudine Veronensi ubi ultra dimidiam partem feudi non potest in feudum dari, quaeritur, si in feudum dederit pluries diversis hominibus et diversis temporibus, et per omnes investituras deprehenditur quod ultra medietatem dederit, an prima datio, vel ultima tantum, vel proportionaliter revocentur?

[...] Item adhuc secundum consuetudine Ver(onensi) potest queri si vasallus usque ad dimidiam feudi in feudum dederit alii, retinendo in se aliam dimidiam, et postea feudi partem retentam ad filios vel ad haeredes transmisit, an filii vel cohaeredes partem dimidiam huius partis retentae possint alii in feudum dare? Respondeo videtur quod consuetudine sit obtentum quod possint, nam video quod Turisendi et illi de Lendenaria non possident decimam partem sui feudi, in feudum dando de gradu in gradum.

SF 34. *Quando datur feudum ad servitium equi* (TUI, f. 231rb)

Item quandoque datur feudum ad servitium equi. Si quidem dicitur quod debeat servire domino cum equo, tunc potest dici quod serviat tamquam miles cum equo, et non tamquam pedester, et hoc ex vi verbi, ut equus non sit in conditione feudi, sed persona vasalli, ut. ar. ff. Depositi. L. I. § Quae rebus (D. 16.3.1). Et facit ad hoc etiam quod no(tatur) in Summa in C. proxi. § Item vasallus excusatur (SF 69).

Vel<sup>118</sup> potest dici quod ex consuetudine, interposita ubi sit mencio de servicio equi, quod vasallus debeat tenere equum, et praestare domino ad eius voluntatem. Et hoc servitium praestatur ex usu, ut in tit. De feu. et benefi., L. In nomine Sanctae et individuae § Praecipimus (*Edictum de beneficiis*, §4). Qui usus in civitate Verone talis est quod vasallus debet emere equum non meliorem vel deteriore, sed mediocris figure: ar. C. De don., L. Si quis argentum, § Simili quoque modo (C. 8.53.35.2); ff. de leg. i., L. Legato generaliter., primo respon. (D. 30.37), et tenere equum suis expensis, et dare domino ad eius voluntatem; et potest uti dominus equo ad usum communem, ad quem aptus<sup>119</sup> est, licet cum periculo, argum. ff. De usufr. L. Arboribus § Navem (D. 7.1.12.1); ff. De usu. et habit., L. Plenum, § Sed si bove, § Equitii (D. 7.8.12.3 e 4). Et dum dominus habet, ipse dominus debet praestare expensas equo, sicut in aliis servitiis plene notatum est de expensis, s(upra) eadem summa § Si vero fidelis est dominus (SF 5).

Et dum equus est apud dominum vel precium equi, vel si culpa domini equus sit peremptus, non tenetur vasallus alium equum domino emere, set dominus restituat vel emat equum et vasallus eum retinebit. Si vero equus sit peremptus apud dominum casu, tunc transacto quinquennio ex consuetudine Veronensi vasallus alium equum emat et retineat. In quibusdam vero curiis tenentur tantum post .VI. vel .VII. annum, sed magis de quinquennio obtentum est et a prudentibus consultum.

Item ubi vasallus pro condicione debet domino tenere equum, tunc si feudum vendatur pro comuni ex necessitate debiti communis, dominus de eo precio pro suo iure debet percipere duas partes precii ut in ti. De feu. et bene., Constitutio .C. Ut feudo pro debito (LICV, c. 27).

SF 119. *Utrum per contractum emphyteuticum vasallus feudum amittat* (TUI, f. 244rb)

Et dicitur contractus emphyteuticus libellus in quibusdam locis, puta Veronae meae patriae unde mihi origo fuit (...)

Lombardis vero videtur concessum sine distinctione libellariae et precariae, secundum consuetudinem uniuscuiusque civitatis (...). Et ex consuetudine Veronae vasallus potest concedere libellum ad .xxx. annos ad renovandum, et statutum corroborat illam consuetudinem, ut in titu. De feud. et benef. C. in statutis, De fictibus et feudis (LICV, c. 27).

<sup>118</sup> TUI Ut potest dici; Wien 2094 Vel potest dici.

<sup>119</sup> TUI aptus; Wien 2094 aptus.

SF 121. *Utrum si vasallus locavit in perpetuum vel ad tempus* (TUI, f. 244va)

Sed quaeritur si vasallus locavit in perpetuum vel ad tempus vel ad libellum dedit, *secundum consuetudinem Veronae ad triginta annos renovandum*, et decedat postea sine filiis masculis...

SF 137. *De successione feudi § Sed quaeritur si datum* (TUI, f. 250vb)

Et dominus servi non succedit ei (...). Eadem quaestio potest fieri de filio servo, nato ex matrimonio vasalli liberi et ancillae, et eodem modo terminari (...), *sed hoc non obtinet ex consuetudine Veronensium, ut intellexi.*

SF 152: *De pace tenenda, § Ubi tamen quaeritur* (TUI, f. 260rb)

Ubi tamen quaeritur de successione homicidae (...). Et licet ut superius dictum est quod parentes propinqui in mendo praeferuntur filiae defuncti, *tamen ex consuetudine Veronensi* filia admittitur ad mendum, et alios parentes excludit, et quilibet qui admittitur ad successionem defuncti admittitur ad mendum pro parte pro qua est heres: et ad hoc facit statutum vel ius civile civitatis Veronae, incipi. palatium publi. omnibus, et c. (c. 59); et aliud statutum: De eo qui hominem occiderit (c. 83): Si quis praemeditate (c. 86). Et per illa statuta heredes homicidae non succedunt, si praemeditate occidit, nisi in feudum et factis post mortem homicidae, sed heredibus mortui bona assignantur, ut in titulo de feu. et benefi. in statutis, in cap. De rebus in quibus (c. 83).

Et dicatur quod de iure, *non inspecta consuetudine* vel *statuto Veronensi*, filii debeant esse potiores, quia potius debet haberi ratio coniunctarum personarum quam extranei.